

Lotto n. 2.....

(CIG n. 666213146B

.....)

Ente:

Indirizzo:

Cap - Città:

P. Iva:

Codice Fiscale:

Capitolato di Polizza

"Tutela Legale dell'Ente"

Effetto / Scadenza:

dalle ore 24 del / / 201...

alle ore 24 del / / 201...

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI COPERTURA- Polizza n.

.....

Contraente:

Indirizzo:

Codice fiscale: **Partita Iva:**

Durata del contratto:

Effetto/Scadenza, dalle ore 24:00 del/..../201... alle ore 24:00 del/..../201...

Massimali di garanzia:

- **Massimale per persona: € 35.000,00** per singola vertenza;
- **Massimale per ogni evento che coinvolta più persone: € 75.000,00;**
- **Massimale aggregato annuo: € 350.000,00.**

I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto

Franchigia per sinistro: Nessuna

Parametro di calcolo del premio*: Categorie di rischio e numero di soggetti assicurati così come indicato nella "Scheda di offerta economica" di cui all'Allegato
(*Premio flat, non soggetto a regolazione)

Art. 15 Insorgenza del caso assicurativo:

- **art. 15 punto 2) Retroattività: 5 anni;**
- **art. 15 punto 3) Postuma: 24 mesi;**

Premio annuo lordo: euro (imponibile di €; tasse di €)

Frazionamento del premio: Annuale

Premio lordo alla firma (dalle ore 24 del/..../201.. alle ore 24 del/..../201..)

euro (imponibile di €; tasse di €)

Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Art. 01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Art. 02	Altre assicurazioni
Art. 03	Pagamento del Premio
Art. 04	Modifiche dell'assicurazione
Art. 05	Aggravamento del Rischio
Art. 06	Malleveria
Art. 07	Cessazione del contratto
Art. 08	Durata pluriennale
Art. 09	Oneri fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Interpretazione del contratto
Art. 12	Rinvio alle norme di legge
Art. 13	Oggetto dell'assicurazione
Art. 14	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
Art. 15	Insorgenza del caso assicurativo
Art. 16	Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
Art. 17	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Art. 18	Gestione del caso assicurativo
Art. 19	Recupero di somme
Art. 20	Estensione territoriale
Art. 21	Prestazioni garantite
Art. 22	Esclusioni
Art. 23	Statistiche sinistri

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Caso assicurativo	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia e/o il contenzioso e/o il giudizio penale – per il quale è prevista l'assicurazione
Contraente	L'INPS e i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella scheda di polizza allegata
Polizza	Documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone dello stampato Condizioni di Assicurazione
Tutela Legale	Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – artt. 163/164 – artt. 173/174 e correlati
Società	Compagnia assicuratrice che ha assunto il presente rischio
Unico caso assicurativo	Caso assicurativo che coinvolge uno o più assicurati

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 Malleveria

L'Inps non riconosce, né per il passato né per il futuro, alcun diritto o pretesa per l'attività di consulenza e assistenza prestata nella elaborazione delle coperture assicurative dell'Istituto stesso.

Pertanto, la Società aggiudicataria delle polizze terrà indenne l'Istituto da ogni eventuale pretesa o diritto, a qualsiasi titolo, spettante in conseguenza di pregressi rapporti intercorsi al riguardo, con intermediari assicurativi (Agenti o Brokers).

Art. 07 Cessazione del contratto

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per nessuna delle parti.

Art. 08 Durata pluriennale

Se la presente Polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 09 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di polizza

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione di Tutela Legale dell'Ente
--

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto di Euro 35.000,00 per vertenza e nel limite del massimale aggregato annuo**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo comprese le spese per la richiesta del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 18 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 18 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale art. 535 Codice di Procedura Penale;
 - le spese di giustizia;
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, n. 488 art.9 - D.L. 11.03.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 16 comma 3.

4. La Garanzia è operante anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza del Contraente.

Art. 14 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali art. 541 Codice di Procedura Penale.
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 15 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative, nonché per i fatti posti in essere **nei cinque anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto**, così come indicato nel frontespizio di polizza. **Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

Qualora l'Ente abbia sottoscritto e corrisposto il relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la presente Compagnia alla Compagnia presso la quale era assicurato;

- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti dall' Art. 16 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" **entro ventiquattro mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei

contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 16 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato. Tuttavia, la Società prende atto che le denunce di sinistro potranno essere inoltrate dalla Contraente anche dopo l'espletamento dell'istruttoria, volta a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti contrattuali che legittimano l'apertura del sinistro stesso.
Tale attività potrà comportare il mancato rispetto del termine dei 30 giorni previsto dal presente articolo, senza che questo possa essere addotto come motivazione per il diniego del sinistro o ritenuto comunque causa di aggravamento del rischio.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
6. A parziale deroga dell'art. 13 punto 3 e dell'art. 16 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Compagnia corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Art. 17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 18 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 16.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 19 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 20 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 21 Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 13 Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'assicurazione di Tutela Legale dell'Ente, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri dirigenti, dipendenti con mansioni apicali, e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

- 1) Difesa Penale in procedimenti giudiziari relativi a reati (comprensivi di delitti e contravvenzioni) dolosi o colposi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, nei casi di assoluzione:
 - con decreto definitivo di archiviazione del GIP;
 - con sentenza di NLP (non luogo a procedere) ovvero di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato del GUP;
 - con sentenza definitiva di assoluzione ex art. 530 (commi 1 e 2) c.p.p.Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque,

notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera a parziale deroga all'articolo 22 "Esclusioni" lettera "n".

- 2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

- 3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 22 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

- 4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest'ultima.

- 5) "Pacchetto Sicurezza":

5.1 - La difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e s.m.i. e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

5.2 - La difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 e s.m.i., a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.

5.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 5.1 e 5.2 "Pacchetto Sicurezza".

A parziale deroga dell'Art. 15 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5.1 e 5.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

- 6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private Arbitrato o azione, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
- 7) Spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'Art. 22 - Esclusioni lettera "e".

Art. 22 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) il sinistro derivi da fatto doloso dell'assicurato fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 21 - Prestazioni garantite-;
- b) il sinistro derivi da condotta dell'Assicurato qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per prescrizione, amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il così detto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti);
- d) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- e) l'ambito amministrativo-contabile;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- g) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- h) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- i) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- j) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- k) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui

dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;

- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

Art. 23 Statistiche sinistri

Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, La Società si impegna a comunicare a semplice richiesta dello stesso entro 60 giorni dalla data di richiesta, un dettaglio specifico sull'andamento dei sinistri della presente polizza così suddiviso :

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati;
- sinistri respinti.